

RIVALUTAZIONE DELLE *STOCK OPTIONS*: CHIARIMENTI

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 118/2024

- ✓ Con la risposta in commento l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione alla possibilità di rideterminare il valore fiscale di talune *stock options* ai sensi dell'art. 5 della Legge 448/2001 e successive modifiche e integrazioni.
- ✓ Nel caso in esame, la dipendente di una compagnia assicurativa annoverata tra le piccole e medie imprese innovative dal 2014 al 2021 è stata interessata da due diverse assegnazione di *stock options* (aventi differenti periodi di *vesting*) a seguito del piano di incentivazione approvato dall'assemblea dei soci della compagnia al termine del 2019. Detto piano prevedeva l'assegnazione gratuita ad alcuni soggetti di diritti per la sottoscrizione di azioni della società di nuova emissione di una particolare categoria (di seguito le «opzioni»).
- ✓ Le opzioni possedute dalla dipendente, in particolare, erano personali, non trasferibili *inter vivos* e non potevano essere costituite in pegno, o in garanzia, a favore di terzi, né potevano costituire oggetto di contratti di qualsiasi natura (inclusi contratti derivati). Inoltre, erano assoggettate al regime fiscale previsto dall'art. 27 del D.L. 179/2012 per i piani di incentivazione di startup innovative, regime successivamente esteso anche alle PMI innovative. La dipendente chiedeva dunque lumi circa la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di dette opzioni ex art. 5 della Legge 448/2001.
- ✓ L'Agenzia, dopo aver ribadito – stante il dettato normativo e richiamando altresì la propria circolare n. 12/E del 31.01.2002 – la possibilità di rideterminazione con riferimento ai diritti di opzione esclusivamente ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso degli stessi (ex art. 67, comma 1, lett. c) e *c-bis*), del D.P.R. 917/1986), conclude affermando che non è possibile rideterminare il valore fiscale delle opzioni dal momento che, nel caso di specie, le stesse non sono trasferibili a terzi e, pertanto, non sono suscettibili in alcun modo di produrre un reddito diverso ai sensi delle richiamate lettere.

